*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 136° — Numero 136**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 13 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»**

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.**

**Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.**

**Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.**

**Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.**

## SOMMARIO

**Ministero dei lavori pubblici**



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Commissione unica del farmaco**



Regione Sicilia



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230.

**Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.**

**95G0234**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 maggio 1995, n. 229.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Art. 2.

*Finalità*

1. La Commissione ha il compito di:

*a)* accertare il complesso delle carenze, delle disfunzioni, delle anomalie e delle eventuali deviazioni nell'organizzazione, nel sistema dei controlli e delle sanzioni e nel funzionamento dell'AIMA;

*b)* individuare le misure idonee a rendere le procedure e le strutture operative del settore adeguate alle esigenze di una efficiente e trasparente gestione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di mercato.

2. Le indagini e gli accertamenti della Commissione devono essere, fra l'altro, finalizzati a verificare:

*a)* le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività dell'AIMA ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali ed agli indigenti e degli interventi in generale disposti a favore del settore;

*b)* il sistema di affidamento del servizio di assuntoria ed i rapporti fra AIMA ed assuntori in ordine all'attuazione delle operazioni di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti oggetto dell'intervento, rilevando, in particolare, le situazioni in contrasto con i requisiti di idoneità dettati dalle norme istitutive dell'albo professionale degli assuntori; le modalità ed i soggetti incaricati di esercitare il controllo e la sorveglianza e la qualità di eventuali rapporti con le società di assuntoria;

*c)* le procedure e le strutture attraverso le quali l'AIMA ha provveduto alla fornitura dei prodotti agroalimentari in relazione agli impegni assunti per la cooperazione e l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo; con quali partner privati l'AIMA abbia compiuto tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli assetti proprietari di tali partner;

*d)* quali contenuti abbia e come sia stato attuato il potere di vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e successivamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione AIMA;

*e)* l'adeguatezza e l'affidabilità dei sistemi di accertamento e di controllo sul diritto all'aiuto, nonché sulle somme erogate dall'AIMA a titolo di compensazione e di aiuto a produttori agricoli, industriali e commerciali;

*f)* quali siano stati i rapporti intercorsi tra l'AIMA, la Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), gli altri organismi cooperativi, i soggetti privati e gli altri assuntori;

*g)* quali responsabilità specifiche siano da attribuire agli organismi dirigenti dell'AIMA in relazione alle eventuali disfunzioni riscontrate nelle indagini di cui al presente comma.

Art. 3.

*Composizione*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

*Funzionamento*

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in uguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 5.

*Pubblicità dei lavori*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.

*Poteri della Commissione*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria.

3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 7.

*Segreto*

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.

*Relazione conclusiva*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 576):

Presentato dall'on. NARDONI ed altri il 20 maggio 1994.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla XIII commissione il 19, 26 luglio 1994.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1994 (atto n. 576/*A* relatore on. ANGHINONI).

Esaminato in aula il 14 settembre 1994 e approvato il 15 settembre 1994, in un testo unificato con atto n. 775 (LEMBO ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 865):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 5, 6, 12, 13 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 18 ottobre 1994 (atto n. 865/*A* relatore sen. BORGIA).

Esaminato in aula e approvato il 18 maggio 1995.

**95G0262**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Spadaccini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 marzo 1995, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 383/102/Gab. del 18 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Spadaccini.

Roma, 5 aprile 1995

*Il Ministro dell'interno:* BRANCACCIO

95A3347

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1995.

**Delega al rappresentante del Governo della regione Sardegna a bandire concorsi unici per gli uffici periferici delle amministrazioni statali ubicati nell'isola.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede poteri di indirizzo e di coordinamento in materia di pubblico impiego con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di personale e alla programmazione del relativo reclutamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 13 che attribuisce ai commissari del Governo la competenza a sovrintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nelle regioni e al loro coordinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna ed in particolare gli articoli 29 e 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali dott. Franco Frattini»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, adottato ai sensi dell'art. 41 del suindicato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il combinato disposto degli articoli 19 e 20 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i quali prevedono rispettivamente che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi, e che per gli uffici aventi sedi in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 in base al quale le amministrazioni possono provvedere a nuove assunzioni in misura pari al 10 per cento dei posti resisi disponibili a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche definite sulla base dei carichi di lavoro;

Visto l'art. 22, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale, successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, continuano ad applicarsi, in materia di assunzioni, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, sopracitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1992 con il quale è stata conferita, per un periodo di tre anni, la delega al Rappresentante di Governo per la regione Sardegna per l'espletamento dei concorsi ed assunzioni dei vincitori;

Visto il «protocollo d'intesa» relativo al piano di «Rinascita Sardegna» sottoscritto in data 19 dicembre 1990 dal Governo e dal presidente della regione autonoma della Sardegna ed in particolare l'art. 5 con il quale il Governo si è impegnato ad equiparare gli standards qualitativi e quantitativi dei servizi della pubblica amministrazione ai livelli medi-nazionali mediante il riequilibrio delle risorse umane e la promozione di progetti speciali finalizzati al recupero di efficienza e produttività, tuttora in corso di realizzazione;

Considerata, pertanto, l'esigenza di provvedere al reclutamento di personale per i profili professionali di qualifiche funzionali per i posti vacanti negli organici degli uffici delle amministrazioni statali ubicati in Sardegna;

Considerato che si può provvedere alla proroga della delega in questione solo per la parte concernente l'espletamento dei concorsi unici circoscrizionali per il reclutamento di personale per i profili professionali di qualifiche funzionali dei posti vacanti negli organici degli uffici delle amministrazioni statali ubicati in Sardegna, compatibilmente col limite del 10 per cento delle cessazioni così come previsto dall'art. 22, comma 7, della menzionata legge n. 724 del 23 dicembre 1994;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il rappresentante di Governo nella regione autonoma della Sardegna è delegato per un periodo di anni tre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — in conformità alla legislazione vigente — a:

bandire concorsi unici circoscrizionali per gli uffici periferici dei Ministeri ubicati nell'isola;

nominare le commissioni esaminatrici;

approvare le singole graduatorie di merito;

assegnare i vincitori dei concorsi alle amministrazioni interessate.

Art. 2.

Le amministrazioni interessate comunicano al rappresentante del Governo il numero dei posti per qualifica funzionale e profilo professionale da mettere a concorso, dopo aver terminato le operazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche definite sulla base dei carichi di lavoro previste dall'art. 3, comma 5, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la registrazione.

Roma, 5 maggio 1995

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
FRATTINI

95A3312

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1995.

**Trasformazione del posto doganale di Gioia Tauro in sezione doganale dipendente dalla dogana di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 che, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e dell'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato il protocollo d'intesa 2 dicembre 1993 sottoscritto con la Contship Italia S.p.a. dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del bilancio, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dei lavori pubblici, dal commissario liquidatore dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, dal presidente dell'Enel S.p.a. e dal presidente della regione Calabria per il rilancio del porto di Gioia Tauro finalizzato allo sviluppo dell'area meridionale in generale e di quella di Reggio Calabria in particolare;

Ravvisata l'opportunità di elevare a sezione doganale, da ubicare presso lo stesso porto, il posto doganale di Gioia Tauro dipendente dalla dogana di Reggio Calabria a motivo delle nuove esigenze di traffico;

Decreta:

*Articolo unico*

Il posto doganale di Gioia Tauro, dipendente dalla dogana di Reggio Calabria, è elevato a sezione doganale dipendente dalla medesima dogana ed ubicata presso l'omonimo porto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1995

*Il Ministro:* FANTOZZI

95A3317

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 marzo 1995.

**Tasso di conversione lira/ECU da applicare per la definizione di piccola e media impresa ai fini degli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma *6-bis*, della predetta legge come integrato dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza il Ministro del tesoro, per la parte di competenza, ad adeguare alla disciplina comunitaria degli aiuti la definizione di piccola impresa;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993, emanato in attuazione della predetta disposizione legislativa che all'art. 1, comma 3, prevede che il direttore generale del Tesoro provvede annualmente ad adeguare il tasso di conversione lira/ECU fissato alla data del 1° luglio 1993 in caso di variazione del medesimo sul mercato dei cambi superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi dello stesso decreto;

Rilevato il verificarsi della predetta condizione, sulla base della comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi relativa al cambio lira/ECU alla data del 27 febbraio 1995;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

A decorrere dal 27 febbraio 1995, il tasso di conversione lira/ECU da applicare ai fini delle agevolazioni previste dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di competenza del Ministero del tesoro, è pari a L. 2.130,200.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

AVVERTENZA:

*Il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

95A3315

DECRETO 8 giugno 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 aprile 1995, settima e ottava tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;

Visti i propri decreti in data 20 aprile, 10 maggio e 23 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 28 aprile 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 28 aprile 1995 e scadenza 28 aprile 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 20 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 20 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 12 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 20 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 giugno 1995.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

*Il Ministro:* DINI

95A3402

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 aprile 1995.

**Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «Lavori di riduzione perdite d'acqua» da parte del Consorzio acquedotti dell'Oltrepo Pavese (Pavia) dell'importo complessivo di L. 1.647.000.000;

Vista la deliberazione n. 422405100 del 26 marzo 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.482,3 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia suppletiva e di variante del dicembre 1993, a firma del dott. ing. Francesco Girmenia, dell'importo complessivo invariato di L. 1.647.000.000, che prevede la realizzazione di ulteriori opere di ripristino e la sostituzione di vecchie tubazioni, mediante l'utilizzazione delle somme derivanti dalle economie di appalto quantificate complessivamente in L. 302.479.109, di cui L. 282.599.470 per i lavori citati;

Vista la deliberazione n. 11 in data 25 marzo 1994 con la quale l'Assemblea consorziale del Consorzio acquedotti Oltrepo Pavese di Stradella (Pavia) ha approvato la succitata perizia dell'importo complessivo dei lavori di L. 1.647.000.000;

Vista la nota n. 17938 del 23 agosto 1994 con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera 11 ottobre 1994, n. 581741, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «Lavori di riduzione perdite acqua» del Consorzio Oltrepo Pavese di Stradella (Pavia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.482,3 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 19 aprile 1995

*Il Ministro:* BARATTA

95A3316

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 aprile 1995.

**Modifiche ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile 1994, 26 luglio 1994, 18 ottobre 1994, 24 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1995, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Rilevato che per alcune specialità medicinali collocate nella classe *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per motivazioni inerenti al costo della terapia, le aziende interessate hanno dichiarato la loro disponibilità a diminuire il prezzo dei prodotti;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al testo delle note di cui ai provvedimenti 30 dicembre 1993, 18 aprile 1994 e 28 dicembre 1994 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1995;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 19 dicembre 1994, del 6 e del 13 febbraio 1995;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

Art. 2.

1. Le specialità medicinali riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento sono classificate nella classe ivi specificata, a condizione che i prezzi indicati accanto a ciascuna di esse siano adottati dalle aziende interessate, fatte salve ulteriori riduzioni conformemente a quanto previsto dalle delibere CIPE contenenti i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali.

Art. 3.

1. Alle «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle condizioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» riportate nell'allegato 1 al provvedimento 18 aprile 1994 e successive modificazioni, sono apportate le conseguenti modifiche:

*a)* i testi delle note numeri 33 e 48 sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato 3 al presente provvedimento.

Art. 4.

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

*Il Ministro della sanità*
*Presidente della Commissione*
GUZZANTI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1995*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 234*

ALLEGATO 1

| Specialità | Ditta | Confezione | Cod Conf | Prezzo | Nota | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFOBID | PFIZER | IM 1 FL G 1 + 1 F SOLV 3 ML | 025221033 | 15.000 | 55 | A |
| VENOGAMMA ANTI RHO | ALFA BIOTECH | FL LIOF 100 PG + SOLV 2 ML + SET | 026005049 | | | H |
| VENOGAMMA ANTI RHO | ALFA BIOTECH | FL LIOF 200 PG + SOLV 4 ML + SET | 026005052 | | | H |
| VENOGAMMA ANTI RHO | ALFA BIOTECH | FL LIOF 300 PG + SOLV 6 ML + SET | 026005064 | | | H |
| VENOGAMMA POLIVAL | ALFA BIOTECH | FLAC LIOF 250 MG + SOLV 5 ML + SET | 025261102 | | | H |
| VENOGAMMA POLIVAL | ALFA BIOTECH | FL LIOF 500 MG + SOLV 10 ML + SET | 025261114 | | | H |
| VENOGAMMA POLIVAL | ALFA BIOTECH | FL LIOF 1000 MG + SOLV 20 ML + SET | 025261126 | | | H |
| VENOGAMMA POLIVAL | ALFA BIOTECH | FL LIOF 2500 MG + SOLV 50 ML + SET | 025261138 | | | H |
| VENOGAMMA POLIVAL | ALFA BIOTECH | FL LIOF 5000 MG + SOLV 100 ML + SET | 025261140 | | | H |
| VENOGAMMA POLIVAL | ALFA BIOTECH | FL LIOF 10000 MG + SOLV 200 ML + SET | 025261153 | | | H |

ALLEGATO 2

| Specialità | Ditta | Confezione | Cod Conf | Prezzo | Nota | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXER ALFA | ALFA WASSERMANN | 30 CAPSULE 275 MG | 024749057 | 10.000 | | A |
| BIROXOL | SALUS | CREMA GINECOLOGICA 1% 78 G | 026196028 | 15.000 | | A |
| CEFATRIX | B K F | 8 CAPSULE 500 MG | 024729016 | 14.500 | | A |
| CEFATRIX | B K F | SOLUZ ESTEMP ORALE 100 ML | 024729028 | 17.950 | | A |
| CEFIRAN | PIERREL | IM IV 1 FL 1000 MG + SOLV 4 ML | 024348029 | 10.000 | | A |
| CETRAZIL | HERDEL | 8 CAPSULE 500 MG | 025506015 | 14.500 | | A |
| CETRAZIL | HERDEL | FLAC SOSPENS ESTEMP 5% 100 ML | 025506027 | 17.950 | | A |
| DELAPRIDE | CHIESI | 28 CPR 30 MG + 2,5 MG | 028969018 | 34.500 | | A |
| DELAPRIDE | CHIESI | 28 CPR 30 MG + 1,25 MG | 028969020 | 32.500 | | A |
| FARETRIZIN | LAFARE | 8 CAPSULE 500 MG | 025789013 | 14.500 | | A |
| FARETRIZIN | LAFARE | OS GRAN SOSPENSIONE 100 ML 5% | 025789025 | 17.950 | | A |
| IPATRIZINA | I P A | 8 CAPSULE 500 MG | 025775026 | 14.500 | | A |
| IPATRIZINA | I P A | SOSPENSIONE ORALE 5% 100 ML | 025775040 | 17.950 | | A |
| KAYEXALATE | MAGGIONI WINTHROP | POLVERE SOSPENS ESTEMP 453 G | 021394010 | 47.000 | 37 | A |
| KETRIZIN | ESSETI | 8 COMPRESSE 500 MG | 025759022 | 14.500 | | A |
| KETRIZIN | ESSETI | SCIROPPO ESTEMP 60 G GRANULARE | 025759034 | 21.500 | | A |
| LAMPOMANDOL | AGIPS | 1 FL 1 G + 1 F SOLV | 024307035 | 9.500 | | A |
| LAMPOTRIX | LEBEN S | 8 CAPSULE 500 MG | 025792019 | 14.500 | | A |
| LAMPOTRIX | LEBEN S | SOSPENSIONE GRANULARE 100 ML | 025792021 | 17.950 | | A |
| LATOCEF | DEL SAZ | 8 CAPSULE 500 MG | 024719015 | 14.500 | | A |
| LATOCEF | DEL SAZ | SOSPENSIONE GRAN ESTEMP 100 ML | 024719027 | 17.950 | | A |
| LENIDOLOR | MENARINI | 30 CAPSULE 100 MG | 026410047 | 12.000 | | A |
| LENIDOLOR | MENARINI | FLACONE CONTAGOCCE 30 ML | 026410074 | 8.500 | | A |
| MIRACEF | TOSI | 8 CAPSULE 500 MG | 025168016 | 14.500 | | A |
| MIRACEF | TOSI | POLVERE GRAN 60 G SOSP 100 ML | 025168028 | 17.950 | | A |
| NAPREBEN | LISAPHARMA | 30 CAPSULE 275 MG | 027669023 | 10.300 | | A |
| NAPROSYN | RECORDATI | 10 SUPPOSTE 500 MG | 023177088 | 8.000 | | A |
| NOVACEF | LOCATELLI | 8 CAPSULE 500 MG | 025455015 | 14.500 | | A |
| NOVACEF | LOCATELLI | GRANULARE 100 ML SOSP ESTEMP | 025455027 | 17.950 | | A |
| OROTRIX | SAN CARLO | 8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG | 025088030 | 14.500 | | A |
| OROTRIX | SAN CARLO | SOSPENSIONE ORALE 100 ML | 025088042 | 17.950 | | A |

| Specialità | Ditta | Confezione | Cod Conf | Prezzo | Nota | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMYL | FISONS ITALCHIMICI | 8 CAPSULE 500 MG | 025844046 | 14.500 | | A |
| TAMYL | FISONS ITALCHIMICI | SOSPENSIONE USO ORALE 125 G | 025844061 | 17.950 | | A |
| TIAPROREX | LAMPUGNANI | 30 BUSTINE 300 MG | 027676016 | 15.300 | | A |
| TIAPROREX | LAMPUGNANI | 30 COMPRESSE 300 MG | 027676028 | 15 300 | | A |
| TRICEF | EUROFARMACO | 8 CAPSULE 500 MG | 025384013 | 14.500 | | A |
| TRICEF | EUROFARMACO | 20 BUSTINE 250 MG | 025384037 | 17.950 | | A |
| TRIZINA | FRANCIA FARMACEUTICI | 8 CPS 500 MG | 024734016 | 14.500 | | A |
| TRIZINA | FRANCIA FARMACEUTICI | GRAT SOSP EST 100 ML | 024734028 | 17.950 | | A |
| ZINAF | CROSARA | 8 CAPSULE 500 MG | 025432016 | 14.500 | | A |
| ZINAF | CROSARA | FLAC GRAN SECCO 100 ML SOSP | 025432028 | 17 950 | | A |
| ZITRIX | METAPHARMA | 8 CAPSULE 500 MG | 025696016 | 14.500 | | A |
| ZONCEF | AGIPS | IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV 3 ML | 025783010 | 15 000 | 55 | A |
| ALOMIDE | ALCON | FLACONE COLLIRIO 5 ML | 027384015 | 10 000 | | A |
| ARTRICOL | MAX FARMA | 30 COMPRESSE 600 MG | 028092029 | 21.000 | | A |
| BETABIOTIC | ESSETI | IM 1 FLAC 1 G + 1 F SOLV 4 ML | 028455032 | 10 000 | | A |
| BETABIOTIC | ESSETI | 12 COMPRESSE 1 G | 028455020 | 18 000 | | A |
| BETABIOTIC | ESSETI | 12 CAPSULE 500 MG | 028455018 | 9.000 | | A |
| BIOLAC EPS | EUROFARMACO | 180 ML SCIROPPO | 028539031 | 10.900 | 59 | A |
| CARDIOTEN | O.F.F. | 50 CONFETTI 20 MG | 027790017 | 21 200 | | A |
| CRONACOL | BIOTEKFARMA | 12 BUSTINE 250 MG | 026936029 | 22.600 | 3 | B |
| DIPENTUM | PHARMACIA | 100 CAPSULE 250 MG | 028431017 | 70 000 | | A |
| FLUTIO | S C A | 30 COMPRESSE 250 MG | 028520017 | 107 300 | | A |
| FRAURS | FRANCIA FARMACEUTICI | 20 CAPSULE 300 MG | 027567039 | 25.000 | 2 | B |
| L-CARNITINA COLI | COLI | 10 FLACONI ORALI 2 G | 025332041 | 29 640 | 8 | A |
| LANSOX 15 | TAKEDA | 14 CAPSULE 15 MG | 028600029 | 30.500 | 48 | A |
| LANSOX 30 | TAKEDA | 14 CAPSULE 30 MG | 028600017 | 50 000 | 48 | A |
| LANTANON | ORGANON ITALIA | 30 COMPRESSE 60 MG | 023695051 | 37.000 | | A |
| LIMPIDEX 15 | SIGMA TAU | 14 CAPSULE 15 MG | 028755027 | 30 500 | 48 | A |
| LIMPIDEX 30 | SIGMA TAU | 14 CAPSULE 30 MG | 028755015 | 50 000 | 48 | A |
| MESULENE | VIRGINIA | 30 COMPRESSE 100 MG | 029007010 | 15.700 | | A |
| METILCELLULOSA | BRACCO | FUSTINO ML 1900 | 028552014 | 26.000 | | H |
| MIOCARDIN | MAGIS | 10 FLACONI ORALI 2 G | 025713088 | 29 640 | 8 | A |
| NIMOTOP | BAYER | 36 BUSTINE GRANULARE 30 MG | 026403067 | 30 500 | 19 | A |
| NIPERGASTRINA | ZOJA | 20 COMPRESSE 230 MG | 028247029 | 30 200 | 48 | A |
| NIPERGASTRINA | ZOJA | 10 COMPRESSE 460 MG | 028247017 | 30.000 | 48 | A |
| OSMOLAC EPS | SAVIO | 200 ML SCIROPPO | 029160025 | 11.800 | 59 | A |
| PENTASA | YAMONOUCHI PHARMA | 50 CPS SLOW RELEASE 500 MG | 027130071 | 46 100 | | A |
| PERIPLUM | ITALFARMACO | 36 BUSTINE MONODOSE GRANULARE 30 MG | 026214041 | 30 500 | 19 | A |
| PROXINE | DEL SAZ & FILIPPINI | 30 BUSTINE 500 MG | 023677053 | 19 000 | | A |
| PROXINE | DEL SAZ & FILIPPINI | 30 CAPSULE 500 MG | 023677065 | 17.000 | | A |
| RAPIFAN | SCHERING | 15 COMPRESSE 600 MG | 028871010 | 15.200 | | A |
| RIBATRAN | MEDIOLANUM | 15 COMPRESSE 600 MG | 028865020 | 15 200 | | A |
| RINO-ATEM | CHIESI | 1 BOMBOLETTA AEROSOL 20 MCG | 024153037 | 9.000 | | B |
| SPASMOTIL | BIOPROGRESS | 6 FIALE 1 ML 10 MG | 028580037 | 4 700 | | A |
| TAC ESOFAGO | BRACCO | 30 G BARATTOLO | 028560011 | 11 600 | | H |
| TOP-NITRO 10 | SCHERING PLOUGH | 15 CEROTTI 10 CM* | 028564021 | 21.200 | | A |
| TOP-NITRO 15 | SCHERING-PLOUGH | 15 CEROTTI 15 CM | 028564033 | 23.300 | | A |
| TOP-NITRO 5 | SCHERING-PLOUGH | 15 CEROTTI DA 5 CM | 028564019 | 10 600 | | A |
| ULCEDIN | AGIPS | 50 BUSTINE POLVERE 400 MG | 024443071 | 41 800 | 48 | A |
| ULCEDIN | AGIPS | 30 BUSTINE POLVERE 800 MG | 024443083 | 47.800 | 48 | A |
| ZAR | S P A | 15 COMPRESSE 600 MG | 028937023 | 15.200 | | A |
| ZOTON 15 | CYANAMID | 14 CAPSULE 15 MG | 028775029 | 30.500 | 48 | A |
| ZOTON 30 | CYANAMID | 14 CAPSULE 30 MG | 028775017 | 50.000 | 48 | A |

ALLEGATO 3

NOTE RELATIVE ALLA PRESCRIZIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLE CONFEZIONI RICLASSIFICATE A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 10, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537.

*Testi sostitutivi di quelli previsti dal provvedimento 18 aprile 1994*

(33) Classe *A*, limitatamente alle indicazioni: «Epatite cronica attiva *B*, *C* e *D*, nei soli casi intolleranti agli interferoni alfa ricombinati e naturali».

Registro U.S.L.

Principio attivo: Interferone beta naturale.
Specialità: Betantrone, Frone, Naferon.

Principio attivo: Interferone beta ricombinante.
Specialità: Betron R, Rebif, Serifon.

(48) Classe *A*, limitatamente alle indicazioni: «Ulcera peptica; sindrome di Zollinger Ellison; gastriti ipersecretive; malattia da reflusso gastroesofageo».

Durata del trattamento: di norma 4-8 settimane. Da non utilizzare come semplice sintomatico, nel trattamento della pirosi e nella prevenzione del danno gastrointestinale da aspirina, altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi.

L'ulcera duodenale è una malattia che tende a recidivare. Responsabile delle recidive è, di norma, la presenza nell'antro gastrico del batterio Helicobacter pylori, evidenziabile su frammenti di mucosa gastrica, prelevati endoscopicamente. La sua eradicazione con antibatterici, variamente associati ad antisecretori o sali di bismuto, riduce la percentuale di recidive, anche in assenza di terapia di mantenimento con antisecretori.

Principio attivo: Cimetidina.
Specialità: Biomag, Brumetidina, Citimid, Dina, Eureceptor, Gastromet, Neo Gastrausil, Notul, Stomet, Tagamet, Tametin, Temic, Ulcedin, Ulcestop, Ulcodina, UlcofalK, Ulcomedina, Ulcomet, Ulis, Vagolisal.

Principio attivo: Famotidina.
Specialità: Famodil, Gastridin, Motiax.

Principio attivo: Niperotidina.
Specialità: Gafir, Rotil, Ultid, Nipergastrina.

Principio attivo: Nizatidina.
Specialità: Cronizat, Nizax, Zanizal.

Principio attivo: Ranitidina.
Specialità: Raniben, Ranibloc, Ranidil, Trigger, Ulcex, Ulkobrin, Zantac.

Principio attivo: Roxatidina.
Specialità: Gastralgin, NeoH 2, Roxit.

Principio attivo: Omeprazolo.
Specialità: Antra, Losec, Mepral, Omeprazen.

Principio attivo: Lansoprazolo.
Specialità: Lansox, Limpidex, Zoton.

**95A3318**

## REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 19 dicembre 1994.

**Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio dell'Istmo di Vulcano.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della regione siciliana n. 5098 del 7 giugno 1966, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1966, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, il territorio delle isole Eolie, ivi compreso l'Istmo di Vulcano;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, trasmessa con nota prot. n. 3513 del 27 luglio 1992, e successive integrazioni, prot. n. 1323 del 13 aprile 1993 e prot. n. 7385 del 24 novembre 1994, con la quale detto ufficio ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia per tutto il territorio dell'Istmo di Vulcano nell'isola di Vulcano, facente parte del comune di Lipari (Messina), specificatamente delimitato secondo la seguente perimetrazione:

tav. 1, foglio di mappa 1: la delimitazione del vincolo comincia a sud dalla congiunzione tra i fogli 1, 2 e 3 e procede in direzione ovest lungo il margine tra i fogli 1 e 3, ingloba per intero la part. 160 e prosegue lungo il margine sud della part. 1 sino ad incontrare il mare Tirreno. La perimetrazione segue, quindi, il confine delle particelle 1 e 252 (comprese nell'area vincolata) e procede sino ad incontrare a nord il confine con le particelle 253 e 254, non vincolate. Il perimetro dell'area vincolata prosegue lungo il confine tra la particella 1 e le particelle 182 e 183, escluse dal vincolo e scende in direzione sud lungo il confine con la paricella 20, non vincolata, per poi piegare verso est in corrispondenza del confine tra la stessa particella 20 e la particella 159, compresa nel vincolo, che segue sino ad incontrare il mappale n. 2;

tav. 2, foglio di mappa 2: a nord, l'area vincolata è delimitata dal confine tra le particelle 4 e 43 e la particella 10, esclusa dal vincolo, e va dal foglio di mappa 1 sino al mare Tirreno (porto di Levante); a est, l'area è delimitata dal mare; a sud, il perimetro della zona vincolata segue dal limite del foglio n. 3, il confine tra il ciglio della stradella ricadente nel foglio n. 3 e le particelle 20, 100, 108, 109, 110, 111, 6 e 4, tutte rientranti nell'area sottoposta a vincolo, sino a incontrare il limite del foglio n. 1;

tav. 3, foglio di mappa 3: da ovest, il perimetro dell'area vincolata comincia dal confine tra la particella 20 del mappale 2 e la particella 302. Segue, verso sud, il confine tra la stradella anzidetta e le particelle 302, 282, 108, 162, 109, 110, 690 e 111, tutte vincolate.

La perimetrazione prosegue, in direzione est, lungo il limite meridionale della particella 772 prima e delle particelle 457 e 115 poi. Quindi, risale lungo il confine tra le particelle 115, 258, 109, tutte vincolate, e il molo. Infine, la delimitazione corre lungo il confine est delle particelle 109, 162, 108 e 282, e il mare Tirreno, fino ad incontrare il limite tra i fogli numeri 2 e 3;

Vista l'integrazione alla proposta di vincolo, trasmessa con nota prot. n. 7385 del 24 novembre 1994, nella quale la soprintendenza proponente ribadisce la necessità e l'urgenza di sottoporre alla richiesta misura di salvaguardia l'Istmo di Vulcano anche se detto territorio ricade, ma solo parzialmente, nella istituenda riserva naturale: ciò al fine di consentire all'Amministrazione dei beni culturali di proteggere e pianificare un territorio di notevole interesse paesistico;

Premesso che l'area in oggetto è di notevole interesse ambientale per la peculiarità degli aspetti naturalistici, geomorfologici e antropici, nonché di notevole interesse architettonico e urbanistico, testimonianza dei diversi periodi storici e culturali;

Considerato, altresì, che tale promontorio, proteso nel Tirreno, è caratterizzato da esempi unici di erosioni e formazioni geologiche del tutto particolari ed è costituito da una macchia mediterranea ricca di fauna selvatica ed è importante luogo di sosta per gli uccelli migratori;

Considerata la suggestiva peculiarità delle bellezze naturali dei luoghi, che costituiscono una delle ultime aree umide del Tirreno e che quindi rivestono una fondamentale importanza nelle migrazioni dell'avifauna.

La zona dell'Istmo è infatti caratterizzata dalla presenza, anche se saltuaria, di un laghetto salmastro, di origine prevalentemente meteorica, che, unitamente alla vegetazione circostante, ha determinato un ambiente umido di fondamentale importanza per l'avifauna, che trova nel sito un habitat privilegiato per la sosta e, in alcuni casi, per la nidificazione.

La conformazione morfologica dell'Istmo, prettamente pianeggiante e aperto, nonché la presenza di vaste aree verdi che circondano il laghetto, rendono il sito particolarmente favorevole per la sosta degli uccelli, malgrado un elevato disturbo antropico che si accentua nella stagione della balneazione.

Gli uccelli, che a migliaia sostano durante le loro migrazioni verso i Paesi caldi, sono prevalentemente trampolieri e passeriformi: tra le varietà di specie che sostano nell'Istmo, alcune presentano caratteristiche di passo regolare (airone rosso, allodola, beccaccia, falco di palude, tortora, usignolo, upupa), altre di passo irregolare (beccaccia di mare), altre ancora sono stagionali (ballerina bianca, cormorano) o addirittura nidificanti (corvo imperiale, occhio cotto);

Considerata l'estrema rilevanza, dal punto di vista naturalistico, dell'ambiente idrotermale costiero che caratterizza la zona antistante il porto di Levante, con particolare riferimento alla componente microbiologica, la cui elevata adattabilità ha consentito di occupare spazi vitali proibitivi per organismi più complessi.

Sono stati isolati batteri termofili e ultra termofili, capaci cioè di crescere alle alte temperature, caratteristici di ambienti geotermicamente attivi: lungo la spiaggia, dove sono presenti emissioni vulcaniche sotto forma di soffioni, sono stati così isolati batteri capaci di crescere a 110 °C, nonché specie batteriche attribuite ai generi Staphylothermus e Thermotoga, presenti anche nelle sorgenti idrotermali profonde studiate al largo delle Galapagos.

Tali forme di vita sono tuttora oggetto di ricerche per il loro interesse scientifico e per quello applicativo nella ricerca biologica;

Considerato che la zona dell'Istmo ospita un'interessante biocenosi poco sensibile ai forti venti dominanti, agli alti livelli di salinità e alla persistente concentrazione di esalazioni sulfuree: ciò anche per la presenza del laghetto salmastro, di formazione saltuaria e di origine prevalentemente meteorica.

La flora dell'Istmo è costituita essenzialmente da acacie, tamerici, canneti, macchia mediterranea e piante succulenti o rupestri;

Considerata la significativa rilevanza dell'Istmo dal punto di vista geo-vulcanologico.

L'attività vulcanica dell'isola di Vulcano, limitata attualmente a emissioni fumaroliche e a fenomenologie termali, interessa infatti direttamente l'area dell'Istmo, che si è determinata intorno al 1550 A.D. per un macroscopico accumulo di ceneri e scorie eruttate verosimilmente dalla struttura di Vulcanello durante la fase finale della sua formazione.

La striscia di terra che unisce Vulcano a Vulcanello, nota come «Istmo di Vulcano», e che separa la zona di Ponente, con la caratteristica sabbia nera, da quella di Levante (zona porto), è oggi interessata da intense attività fumaroliche che determinano particolari e suggestive colorazioni del terreno circostante, con sfumature che vanno dal rosso, al giallo e al verde.

In questa zona sussiste un rilevante rischio ambientale, determinato dalla anomala concentrazione di gas tossici, che tendono ad accumularsi nelle parti più depresse.

È in corso un costante monitoraggio dei parametri del rischio sismico dell'isola: in questa attività sono impegnati, in particolare, il Gruppo nazionale per la vulcanologia, l'Istituto internazionale di vulcanologia, l'Osservatorio vesuviano, l'Istituto di geochimica dei fluidi, l'Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, istituti che agiscono in stretta collaborazione con la protezione civile.

Tra i principali parametri che sono tenuti sotto costante osservazione un ruolo primario viene riservato alle emissioni di gas tossici e alle loro concentrazioni che fuoriescono dai campi fumarolici: ciò anche con riferimento alla zona del porto e al campo fumarolico che si estende lungo la spiaggia di Levante, compresa anche parte dell'Istmo.

Tutta l'isola di Vulcano è concordemente definita area ad alto rischio vulcanico.

Il rischio è particolarmente significativo per il settore orientale dell'isola, dove oltretutto sono state rilevate concentrazioni di $CO^2$ più elevate del normale e giudicate alla Protezione civile pericolose per la popolazione;

Unitamente al rischio vulcanico, la zona, come attestato da recenti fenomeni, è definita a rischio sismico;

Considerate, dunque, le valenze naturalistiche e le peculiarità geomorfologiche dei luoghi che con le valenze vegetazionali e faunistiche concorrono a definire nella loro unità l'area in questione come ambiente da salvaguardare;

Rilevata l'importanza di mantenere e preservare tale ambiente, limitrofo ad un'area fortemente antropizzata, che influenza in maniera negativa i delicati equilibri esistenti nell'area dell'Istmo e in quelle subaeree e subacquee limitrofe;

In particolare, nel periodo della stagione balneare, l'ambiente subisce un deciso attacco al suo stato di naturalità a causa della massiccia presenza di persone e soprattutto di auto che invadono l'area utilizzandola come enorme parcheggio;

L'antropizzazione comporta evidenti effetti negativi (inquinamento atmosferico, accumulo di rifiuti) soprattutto per l'ecosistema faunistico che fruisce del laghetto periodico;

Un'intensificazione degli insediamenti nella zona dell'Istmo avrebbe, dunque, effetti perniciosi per l'equilibrio ambientale del sito, oltre ad aggravare i rischi per la pubblica incolumità determinati concretamente dalle esalazioni di gas tossici dalle fumarole e potenzialmente dalle paventate manifestazioni vulcaniche e sismiche;

Constatato che con il decreto del Presidente della regione siciliana n. 5098 del 7 giugno 1966, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1966, il territorio delle Isole Eolie, ivi compreso l'Istmo di Vulcano, è stato sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale del territorio dell'Istmo di Vulcano, nell'isola di Vulcano, facente parte del comune di Lipari (Messina), che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle individuate caratteristiche di pregio, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio dell'Istmo di Vulcano, nell'isola di Vulcano, facente parte del comune di Lipari (Messina), come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie allegate sub 1, 2 e 3, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie catastali numeri 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Lipari (Messina) perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso l'ufficio del comune di Lipari ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Lipari.

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 19 dicembre 1994

*L'assessore:* SARACENO

**Allegati**

95A3319

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 8 giugno 1995, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro dell'interno dal dott. Antonio Brancaccio, il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio, ed ha nominato Ministro dell'interno il dott. Giovanni Rinaldo Coronas.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto in data 12 giugno 1995 e sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito al Ministro senza portafoglio dott. Antonio Brancaccio incarichi speciali.

**95A3421**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1995

Con decreti ministeriali 1° giugno 1995 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1995 sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 *sub* articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459; dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993; nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

| Provincia | Operai a tempo determinato O.T.D. (lire) | Operai a tempo indeterminato (O.T.I.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comuni (lire) | Qualificati (lire) | Qualificati super (lire) | Specializzati (lire) | Specializzati super (lire) |
| Agrigento | 80.671 | 66.629 | 72.668 | 72.243 | 77.366 | 80.269 |
| Alessandria | 83.806 | 69.959 | 76.387 | 78.890 | 82.147 | 86.288 |
| Ancona | 81.757 | 69.737 | 75.781 | 78.697 | 81.098 | 85.540 |
| Circ.ne autonoma Valle d'Aosta | 86.902 | 75.294 | 80 860 | — | 85.237 | — |
| Arezzo | 81.833 | 69.249 | 75.506 | — | 80.336 | 83.586 |
| Ascoli Piceno | 79.382 | 67.748 | 73.725 | — | 78.446 | 81.713 |
| Asti | 81.675 | 68.953 | 75.277 | 77.833 | 80.718 | 84.367 |
| Avellino | 82.373 | 70 734 | 75 997 | — | 80 348 | 82.351 |
| Bari | 80.863 | 68.810 | 74.561 | — | 79.406 | 82.194 |
| Belluno | 84.865 | 72.580 | 77.766 | — | 82.249 | 86.689 |
| Benevento | 81 502 | 66 537 | 71.767 | — | 75.920 | 79.804 |
| Bergamo | 82.502 | 67.868 | 74.431 | — | 80.678 | 84.975 |
| Bologna | 82.195 | — | 74.409 | 76.445 | 83.405 | 87.475 |
| Bolzano | 85.325 | 70 538 | 76.482 | — | 81.219 | — |
| Brescia | 87.161 | 71.081 | 77.117 | 79.445 | 82.711 | 86.143 |
| Brindisi | 81.752 | 68.904 | 75.168 | — | 81.226 | 84.322 |
| Cagliari | 80.816 | 69.426 | 74.734 | — | 81.756 | 84.547 |
| Caltanissetta | 81.516 | 66.588 | 72.983 | — | 77.744 | 79.958 |
| Campobasso | 78.599 | 69.329 | 75.156 | — | 81.413 | 85.039 |
| Caserta | 80 988 | 67 357 | 73.111 | — | 78.212 | 81.494 |
| Catania | 80.845 | 67.888 | 74.899 | — | 79.912 | 83.992 |
| Catanzaro | 79.664 | 66.060 | 71.229 | — | 75.530 | 79.355 |
| Chieti | 80.305 | 67.261 | 73.541 | 73.451 | 77.613 | 79.915 |
| Como | 84.620 | 70.628 | 76.884 | — | 82.341 | 85.879 |
| Cosenza | 80.367 | 66.370 | 71.451 | — | 75.589 | 79.355 |
| Cremona | 84.917 | — | 77.759 | 79.896 | 84.528 | 87.832 |
| Cuneo | 82.593 | 68.354 | 75.647 | 74.980 | 81.774 | 86.242 |
| Enna | 83.357 | 67.263 | 73.333 | — | 78.382 | 82.999 |
| Ferrara | 82.303 | 66.224 | 72.797 | 72.445 | 83.109 | 88.127 |
| Firenze | 82.095 | 70.238 | 76.810 | — | 82.093 | 85.063 |
| Foggia | 84.869 | 70.876 | 76.752 | 76.116 | 82.240 | 85.904 |
| Forlì | 84.551 | 64.845 | 76.260 | — | 81.740 | 87.809 |
| Frosinone | 78.378 | 67.668 | 72.980 | — | 77.939 | — |
| Genova | 79.589 | 65.561 | 71.175 | — | 76.248 | 79.923 |
| Gorizia | 81.337 | 66.110 | 72.423 | — | 78.139 | 83.230 |

| Provincia | Operai a tempo determinato O.D.T. (lire) | Operai a tempo indeterminato (O.T.I.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comuni (lire) | Qualificati (lire) | Qualificati super (lire) | Specializzati (lire) | Specializzati super (lire) |
| — | — | — | — | — | — | — |
| Grosseto | 82.093 | 70.487 | 76.440 | — | 81.346 | 84.783 |
| Imperia | 79.903 | 68.002 | 73.711 | 76.310 | 78.457 | 81.469 |
| Isernia | 79.392 | 68.941 | 75.053 | 75.213 | 79.509 | — |
| L'Aquila | 80.130 | 66.177 | 71.013 | — | 75.154 | — |
| La Spezia | 80.334 | 66.084 | 72.969 | — | 77.877 | 82.875 |
| Latina | 80.209 | 67.497 | 73.551 | — | 78.428 | 81.891 |
| Lecce | 80.811 | 66.329 | 72.819 | — | 77.504 | 81.828 |
| Livorno | 81.453 | 70.130 | 76.267 | — | 81.469 | 84.728 |
| Lucca | 82.851 | 68.187 | 74.465 | — | 79.396 | 83.722 |
| Macerata | 81.198. | 66.877 | 73.215 | 72.909 | 79.278 | 83.302 |
| Mantova | 83.287 | 76.715 | 83.897 | — | 90.431 | 97.486 |
| Massa Carrara | 80.015 | 68.659 | 73.890 | — | 78.732 | 82.318 |
| Matera | 80.871 | 65.163 | 70.619 | — | 75.213 | 78.322 |
| Messina | 80.916 | 65.784 | 71.031 | — | 75.751 | 79.683 |
| Milano | 81.913 | 67.932 | 74.076 | 76.131 | 79.574 | 83.180 |
| Modena | 86.120 | 91.105 | 88.552 | — | 93.374 | 103.637 |
| Napoli | 81.308 | 71.083 | 77.111 | — | 82.192 | 78.512 |
| Novara | 83.039 | 68.661 | 75.248 | — | 82.504 | 85.330 |
| Nuoro | 81.247 | 70.520 | 75.688 | 76.425 | 82.309 | 84.877 |
| Oristano | 81.079 | 69.155 | 74.621 | — | 81.176 | 83.237 |
| Padova | 82.262 | 70.572 | 76.619 | — | 82.947 | 88.057 |
| Palermo | 81.514 | 66.078 | 71.377 | — | 75.847 | 79.344 |
| Parma | 82.413 | — | 75.051 | 77.276 | 81.709 | 85.709 |
| Pavia | 82.239 | 70.697 | 76.808 | 79.154 | 82.836 | 86.559 |
| Perugia | 79.407 | 66.657 | 72.288 | — | 77.535 | 80.963 |
| Pesaro | 81.588 | 68.634 | 74.553 | 77.186 | 79.633 | 83.692 |
| Pescara | 79.746 | 68.596 | 74.158 | — | 78.801 | 79.906 |
| Piacenza | 82.787 | 69.748 | 76.177 | 78.720 | 82.522 | 86.883 |
| Pisa | 82.177 | 70.721 | 77.148 | — | 82.163 | 85.550 |
| Pistoia | 87.450 | 70.713 | 77.892 | 81.115 | 84.378 | 88.587 |
| Pordenone | 81.257 | 66.609 | 72.980 | — | 78.268 | 83.078 |
| Potenza | 82.910 | 68.329 | 74.170 | 76.819 | 79.197 | 83.010 |
| Ragusa | 81.547 | 66.452 | 71.870 | 74.722 | 76.394 | 79.688 |
| Ravenna | 83.122 | 66.687 | 72.838 | 75.456 | 85.599 | 90.172 |
| Reggio Calabria | 82.640 | 66.052 | 71.432 | — | 76.158 | 79.355 |
| Reggio Emilia | 83.304 | 77.729 | 81.936 | 78.085 | 89.919 | 105.001 |
| Rieti | 80.508 | 68.598 | 74.933 | 74.819 | 80.758 | 84.514 |
| Roma | 80.339 | 67.186 | 75.737 | — | 81.093 | 83.462 |
| Rovigo | 80.658 | 68.211 | 74.718 | — | 80.629 | 84.728 |
| Salerno | 81.946 | 67.787 | 73.618 | 76.158 | 78.405 | 81.515 |
| Sassari | 82.812 | 71.091 | 75.962 | — | 83.919 | 86.293 |
| Savona | 78.835 | 66.377 | 71.910 | — | 76.413 | 79.967 |
| Siena | 84.265 | 69.371 | 76.356 | — | 81.703 | 85.129 |
| Siracusa | 78.561 | 65.533 | 70.785 | — | 75.202 | 78.064 |
| Sondrio | 81.000 | 66.383 | 74.685 | 77.269 | 80.254 | 84.252 |
| Taranto | 82.034 | 69.188 | 76.101 | — | 82.784 | 85.169 |
| Teramo | 80.512 | 67.582 | 74.192 | — | 78.727 | 81.946 |
| Terni | 78.665 | 66.647 | 72.658 | — | 77.369 | 80.869 |
| Torino | 83.145 | 69.534 | 75.387 | 78.900 | 81.378 | 84.993 |
| Trapani | 80.347 | 67.766 | 73.003 | — | 78.415 | 78.285 |
| Trento | 87.645 | 72.033 | 78.992 | — | 85.443 | 89.822 |
| Treviso | 84.739 | 75.634 | 81.237 | 84.124 | 87.693 | 92.324 |
| Trieste | 80.839 | 65.712 | 71.456 | — | 77.705 | 80.312 |
| Udine | 81.264 | 67.432 | 73.485 | — | 78.956 | 86.188 |
| Varese | 83.013 | 68.299 | 74.616 | — | 80.030 | 84.330 |
| Venezia | 81.848 | 67.712 | 74.423 | 76.540 | 79.661 | 84.169 |
| Vercelli | 84.616 | 68.063 | 76.873 | — | 84.104 | 92.122 |
| Verona | 81.868 | 68.732 | 75.249 | — | 81.146 | 84.838 |
| Vicenza | 82.600 | 66.963 | 74.103 | — | 78.029 | 81.805 |
| Viterbo | 81.375 | 68.369 | 74.302 | — | 79.641 | 82.912 |

95A3325

## Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 15 maggio 1995 il rag. Paulon Silvio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Olearia Castrense S.c.o.c.», con sede in Caninò (Viterbo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° ottobre 1985 in sostituzione del dott. Bruno Lo Giudice, dimissionario, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1995 il dott. Gabriele Di Matteo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Dipendenti ferrovia Roma-Lido», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione dell'avv. Giovanni M. Locatelli, revocato.

95A3329

## Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 25 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna, unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,65 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 102 unità, su un organico complessivo di n. 366 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 25 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna, unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,65 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 366 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 5 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal, con sede in Rescaldina (Milano), unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con sede in Ornago (Milano), unità di Ornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 45 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 55 unità, di cui 4 lavoratori part-time da 30 a 22,5 ore settimanali e 5 lavoratori part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Start, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'8 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C., con sede in Canzo (Como), unità di Canzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 37 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali e C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, unità di Aquila, Bologna e Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 902 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, unità di Milano e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 102 unità, su un organico complessivo di n. 902 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, con sede in Milano, unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 3 unità, su un organico complessivo di n. 902 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 29 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomatic, con sede in Cremona, unità di Cremona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 71 unità, su un organico complessivo di n. 75 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomatic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.C. Electronic, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), unità di Bagnolo Mella (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unità, su un organico complessivo di n. 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.C. Electronic, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Air Europe, con sede in Gallarate (Varese), unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 97 unità, su un organico complessivo di n. 370 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Air Europe, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unità, su un organico complessivo di n. 116 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unità, su un organico complessivo di n. 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 25 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Ediltcr, con sede in Bologna, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,65 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 117 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 57 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. - Manifattura Italiana del Brembo, con sede in Pontirolo Nuovo (Bergamo), unità di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 189 unità, su un organico complessivo di n. 223 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. - Manifattura Italiana del Brembo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A3366

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Rivolta, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Magnago (Como), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 10 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Contributo addizionale: No - Amministrazione controllata dal 4 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15188/9 del 30 maggio 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Invex Fili Isolati Speciali, con sede in Quattordio (Alessandria), unità di Livorno Ferraris (Vercelli), e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano, unità di San Pellegrino Terme e Uffici di Milano, per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanremo Moda Uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso), unità di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 16 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tintoria Industriale Chiorino, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente atto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14392/7 del 17 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 con effetto dal 19 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Componenti Presse Gruppo Presafin, sede in Torino, unità in Grugliasco (Torino), e Pont Canavese (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1994 al 30 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Spring Gruppo Mandelli, sede in Piacenza, unità in Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), sede in Montefredane (Avellino), unità in Montefredane (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), sede in Montefredane (Avellino), unità in Montefredane (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza, unità in Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Saimp Sistemi, sede in Padova, unità in Padova, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 15 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza, unità in Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mandelli Industriale (Gruppo Mandelli), sede in Piacenza, unità in Piacenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Prosidea, sede in Torino, unità in Favria e Novi Ligure (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 30 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in prembolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Presafin Gruppo Presafin, sede in Torino, unità in Grugliasco (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 28 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Antonicelli, sede in Milano, unità in Magenta (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1994 al 23 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Tintoria Industriale Chiorino, sede in Biella, unità in Biella, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. I.T.C. Industria Termotecnica Campana, sede in Buccinasco (Milano), unità in Buccinasco (Milano), Casteggio (Pavia), e Deposito di Zingonia (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Ilcom, sede in S. Damiano d'Asti (Asti), unità in S. Damiano d'Asti (Asti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Team Confezioni, sede in Cazzano di Tramigna (Verona), unità in Cazzano di Tramigna (Verona), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Confezioni Botto, sede in Pontestura (Alessandria), unità in Pontestura (Alessandria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.n.c. Cartopuglia di Pesce Domenico & C., sede in Corato (Bari), unità in Corato (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Antonicelli, sede in Milano, unità in Magenta (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 ottobre 1994 al 27 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Vifla, sede in Sant'Arpino (Caserta), unità in Sant'Arpino (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Lithoprint sede in Roma, unità in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Atea, sede in Caivano (Napoli), unità in Caivano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 20 ottobre 1994 al 19 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Stein, sede in Firenze, unità in Scandicci (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Momes sede in Genova, unità in Genova, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1994 all'8 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Leset, sede in Bari, unità in Bari, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Riolio sede in Barletta (Bari), unità in Barletta (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta De Nitto Cosimo, sede in Mesagne (Brescia), unità in Mesagne (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Caso - Industria del legno, sede in Avellino, unità in Avellino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nocera Umbra Sud, sede in Caserta, unità in Contursi Terme (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Meccaniche F.lli Rivolta, sede in Busto Arsizio (Varese), unità in Magnago (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento è prorogata dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. I.RE.P. di Ugo Vitolo e Ugo Vitolo, sede in Napoli, unità in Pompei (Napoli), Secondigliano (Napoli), uffici di Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1993 al 17 giugno 1994.

Sono escluse sette unità lavorative di cui alla relazione dell'Ispettorato del lavoro di Napoli del 20 giugno 1994 che risultano in organico presso altra azienda.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.

Sono escluse sette unità lavorative di cui alla relazione dell'Ispettorato del lavoro di Napoli del 20 giugno 1994 che risultano in organico presso altra azienda.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Cooperativa Manifatturiera San Giorgio, sede in Matino (Lecce), unità in Matino contrada Spinamantelli (Lecce), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993.

La corresponsione del trattamento è prorogata dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogato in favore dei lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Società Pneumatici Pirelli unità produttiva in Tivoli (Roma), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata sino al 5 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

**95A3367**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 12 giugno 1995*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1658,28 |
| ECU | 2179,48 |
| Marco tedesco | 1180,27 |
| Franco francese | 335,68 |
| Lira sterlina | 2645,12 |
| Fiorino olandese | 1055,09 |
| Franco belga | 57,425 |

| | |
|---|---|
| Peseta spagnola | 13,582 |
| Corona danese | 302,16 |
| Lira irlandese | 2703,33 |
| Dracma greca | 7,317 |
| Escudo portoghese | 11,214 |
| Dollaro canadese | 1201,48 |
| Yen giapponese | 19,667 |
| Franco svizzero | 1429,43 |
| Scellino austriaco | 167,84 |
| Corona norvegese | 265,32 |
| Corona svedese | 228,51 |
| Marco finlandese | 384,66 |
| Dollaro australiano | 1190,98 |

95A3436

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modificazione allo statuto della Fondazione Clinica del lavoro di Pavia

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto sociale della Fondazione Clinica del lavoro di Pavia, composto di quindici articoli, debitamente vistato, nel senso che la stessa cambia la propria denominazione sociale da «Fondazione Clinica del lavoro» a «Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione».

95A3327

### Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifica di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

*Provvedimento n. 258/1995 del 22 maggio 1995*

Modifica della ragione sociale del titolare A.I.C.

Specialità medicinali:

«MEPALAX» sciroppo 150 g - numero A.I.C. 009585011
«URSOBIL HT» 30 confetti - numero A.I.C. 009585023
«URSOBIL HT» 20 capsule 225 mg - numero A.I.C. 029038015
«URSOBIL HT» 20 capsule 450 mg - numero A.I.C. 029038047

Titolare A.I.C.: Unibios S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trecate (Novara).

Modifica apportata: cambio della ragione sociale del titolare di A.I.C. a seguito di fusione per incorporazione da Unibios S.p.a in Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., via Crescentino, 25, Torino - codice fiscale 05146060016.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 259/1995 del 22 maggio 1995*

Modifica della ragione sociale del titolare A.I.C.

Specialità medicinali:

| | | |
|---|---|---|
| «ANSIMAR» | | |
| 20 compresse 400 mg | 025474014 | 0S9DYY |
| 20 bustine pediatriche 200 mg | 025474038 | 0S9DZQ |
| 8 fiale mg 100/10 ml | 025474040 | 0S9DZS |
| fialoide miniflebo 100 ml (uso ospedaliero) | 025474053 | 0S9F05 |
| sciroppo flac. 200 ml | 025474065 | 0S9F0K |
| «BICOMPLEX» 10 flaconcini uso orale | 012373039 | 0CTM1H |
| «BRIOGEN» | | |
| 10 flaconcini uso orale | 018956060 | 0L2HSW |
| 30 compresse masticabili | 018956072 | 0L2HT8 |
| 50 compresse masticabili | 018956058 | 0L2HSU |
| «COLIFAGINA» 10 flac.ni 2,5 ml uso orale | 004695021 | 04H8ZF |
| «COLIFAGINA "S"» 10 flac. 6,5 ml uso orale | 004695045 | 04H905 |
| «DEITEN» 28 compresse da 20 mg | 026612010 | 0TD49B |
| «FERRITIN COMPLEX» 10 flac.ni uso orale | 018376032 | 0KJTC0 |
| «FERRITINOTI» | | |
| Pediatrico 10 flaconcini uso orale 40 mg | 012238059 | 0CPH7C |
| 10 flaconcini uso orale 62,5 mg | 012238061 | 0CPH7F |
| 20 capsule 62,5 mg | 012238073 | 0CPH7T |
| «FLOGAR» | | |
| 30 compresse 100 mg forte | 023338027 | 0Q871C |
| 10 supposte | 023338066 | 0Q872L |
| «FULGRAM» 14 capsule da 400 mg | 025000023 | 0RUY2R |
| «MECLUTIN» pomata g 30 | 023522028 | 0QFURD |
| «MECLUTIN SEMPLICE» pomata g 30 | 023525025 | 0QFXP1 |
| «PANZIMOL» 30 confetti | 004154035 | 03YSPM |
| «PIASCLEDINE» 30 capsule | 022963019 | 0PWSUC |
| «REUDENE» | | |
| 30 capsule da 20 mg | 025103021 | 0RY2PF |
| 10 supposte da 20 mg | 025103033 | 0RY2PT |
| gel tubo g 50 1% | 025103045 | 0RY2Q5 |
| «STERINOR» | | |
| 20 compresse | 025013018 | 0RVBSU |
| sospensione orale 100 ml | 025013020 | 0RVBSW |
| sospensione pediatrica 100 ml | 025013032 | 0RVBT8 |
| «TONOGEN» 10 flaconcini uso orale | 021229036 | 0N7VHD |
| «TONOPLUS» 10 flaconcini uso orale | 024077024 | 0QYSR0 |
| «URSOBIL» | | |
| 20 capsule 150 mg | 024444034 | 0R9Z42 |
| 20 capsule 250 mg | 024444059 | 0R9Z4V |
| «VISCOMUCIL» | | |
| 20 compresse 30 mg | 025105014 | 0RY4MQ |
| sciroppo flacone 200 ml | 025105026 | 0RY4N2 |
| 6 fiale 2 ml | 025105038 | 0RY4NG |
| 10 supposte 15 mg, nipiologiche | 025105053 | 0RY4NX |
| 10 supposte 30 mg, pediatriche | 025105065 | 0RY4P9 |
| 20 bustine 15 mg, pediatriche | 025105077 | 0RY4PP |
| 20 bustine 30 mg | 025105089 | 0RY4Q1 |

Titolare A.I.C.: Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino n. 25.

Modifica apportata: cambio ragione sociale del titolare di A.I.C. a seguito di fusione per incorporazione, da Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a. in Istituto biologico chemioterapico S.p.a., via Crescentino, 25, Torino - codice fiscale 05146060016.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 261/1995 del 22 maggio 1995*

Specialità medicinale: «CALCIBRONAT» 10 compresse effervescenti - numero A.I.C. 006137018.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Laboratoires Sandoz S.p.a. nello stabilimento sito in Orleans (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto decreto n. 322 dell'11 maggio 1995*

Specialità medicinale: «ITRIZOLE».

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Cilag farmaceutici S.r.l., via M. Buonarroti, 23, Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale 09876740151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

Estremi confezioni già autorizzate e modifica numero di A.I.C.:

8 capsule 100 mg:
vecchio numero di A.I.C.: 027822016;
data decreto prima autorizzazione: 19 ottobre 1992;
data ultimo decreto: 19 ottobre 1992;
nuovo numero di A.I.C.: 027822028 (base 10) - 0UK1YD (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto decreto n. 351 del 22 maggio 1995*

Specialità medicinale: «ALIMIX».

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Cilag farmaceutici S.r.l., via M. Buonarroti, 23, Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale 09876740151 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

Estremi confezioni già autorizzate e modifica numero di A.I.C.:

30 compresse 10 mg:
vecchio numero di A.I.C.: 027008010;
data decreto prima autorizzazione: 2 aprile 1990;
data ultimo decreto: 2 aprile 1990;
nuovo numero di A.I.C.: 027008061 (base 10) - 0TS71X (base 32).

AD sospensione orale 200 ml:
vecchio numero di A.I.C.: 027008034;
data decreto prima autorizzazione: 2 aprile 1990;
data ultimo decreto: 2 aprile 1990;
nuovo numero di A.I.C.: 027008073 (base 10) - 0TS729 (base 32).

BB sospensione orale 100 ml:
vecchio numero di A.I.C.: 027008046;
data decreto prima autorizzazione: 2 aprile 1990;
data ultimo decreto: 2 aprile 1990;
nuovo numero di A.I.C.: 027008085 (base 10) - 0TS72P (base 32).

30 bustine granulato 10 mg:
vecchio numero di A.I.C.: 027008059;
data decreto prima autorizzazione: 2 aprile 1990;
data ultimo decreto: 2 aprile 1990;
nuovo numero di A.I.C.: 027008097 (base 10) - 0TS731 (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto decreto n. 352 del 22 maggio 1995*

Specialità medicinale: «ULCOFALK»

Titolare A.I.C.: Istituto Pirri S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, Milano - codice fiscale 00868480153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

Estremi confezioni già autorizzate e modifica numero di A.I.C.:

«800» 30 compresse 800 mg:
vecchio numero di A.I.C.: 025796032;
data decreto prima autorizzazione: 27 giugno 1991;
data ultimo decreto: 26 luglio 1994;
nuovo numero di A.I.C.: 025796044 (base 10) - 0SM7GD (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 260 del 22 maggio 1995*

Specialità medicinale: «BOTOX» (tossina di «clostridium botulinum» di tipo «A», numero A.I.C. 027841016.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale in Pomezia, via Costarica, 20/22 - codice fiscale 00431030584 - legale rappresentante della Allergan Inc. per la vendita in Italia.

Modifica apportata: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale «BOTOX» sono effettuate anche presso gli stabilimenti della Allergan Botox Limited - Cartlebar Road - Westport, Country Mayo - Irlanda.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**95A3365**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

**Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.**

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 17 CT | Gioielleria Vitale S.a.s. | Catania |
| 64 CT | Farruggio Antonino | Catania |
| 324 NA | Urigold di Giuseppe Ummarino e Massimo Sozio | Napoli |
| 617 NA | Ares Coral di Esposito Gennaro | Torre del Greco |
| 43 NU | Midei Antonella | S. Teodoro |
| 876 RM | D'Alessio Arturo | Genzano |
| 348 TO | Microcast S.n.c. di M. Penna e C. | Torino |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 315 AR | F.M. S.n.c. di Mattioli Bruno, Mauro & C. | Foiano della Chiana |
| 407 AR | Rampini Marino | Monte San Savino |
| 661 AR | Catacchini Velso | Arezzo |
| 688 AR | Silver F.A.S. S.r.l. | Arezzo - S. Leo |
| 898 AR | Na-Ner Di Neri Marcello | Arezzo |
| 911 AR | Form preziosi S.n.c. di Brilli Ombretto & C. | Arezzo |
| 921 AR | Cedro Nazzareno | Arezzo |
| 927 AR | F.A.O.R. S.n.c. di Gadani Claudio & C. | Arezzo |
| 968 AR | Casentino preziosi S.d.f. di Tellini M. & Cenni R. | Pratovecchio |
| 1124 AR | Eldorado preziosi S.n.c. di Rosadoni Remo & C. | Arezzo |
| 1154 AR | Polo preziosi S.r.l. | Arezzo - San Zeno |
| 1188 AR | Intergold S.r.l. | Subbiano |
| 1240 AR | Pasini & Giustini S.n.c. | Arezzo |
| 1250 AR | Ascot preziosi S.r.l. | Arezzo |
| 1312 AR | Golden Zeppelin S.d.f. di Chieli G., Spinosi S. e L. | Sansepolcro |
| 1372 AR | Zeno preziosi S.r.l. | Capolona |
| 35 BS | Argenteria Lozzi S.a.s. | Brescia |
| 61 CT | Cosentino Antonio | Catania |
| 18 CS | Linardi Mario | Altomonte |
| 186 GE | Bavuso Giuseppe | Genova |
| 306 GE | Olivieri Luigina | Campoligure |
| 1685 MI | Trafilor S.r.l. | Milano |
| 38 PE | Faieta S.d.f. di Faieta A. e L. | Pescara |
| 451 RM | Brusco Alessandro | Roma |
| 323 TO | Torre Antonio | S. Maurizio C.se |
| 349 TO | Gioielleria Mangia di Anna Mangia e C. | Torino |
| 392 TO | Gold 90 Banco metalli preziosi S.a.s. | Torino |
| 393 TO | Il Karato di Loi Marinella | Torino |
| 112 VA | Galli Giovanni | Gallarate |
| 160 VR | Mercanti Marco | Verona |
| 178 VR | W.P.S. di Longhi Amleto | Verona |
| 2065 VI | Nemesi S.n.c. di Fioravanzo Paolo & Zambon Riccardo | Vicenza |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

| Marchio | Ragione sociale | Sede | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|
| 14 AO | Croce Luigi | Aosta | 2 |
| 247 AR | Galli oro moda oreficerie argenterie S.n.c. | Arezzo | 9 |
| 11 BG | Costa gioielli di Costa Luigi | Brignano Cera d'Adda | 2 |
| 22 PE | Bianchi Sante | Pescara | 3 |
| 313 TO | Ultra*Gem S.n.c. di Augero e C. | Torino | 2 |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

| Marchio | Ragione sociale | Sede | N. punzoni |
|---|---|---|---|
| 811 AR | Danal preziosi S.d.f. di Poggioni A. & Malentacchi A. | Arezzo | 1 |
| 877 AR | Italian Fantasy S.r.l. | Laterina | 1 |
| 973 AR | Quasar preziosi S.n.c. di Roggiolani Umberto | Arezzo | 3 |
| 975 AR | Tempi preziosi S.r.l. | Arezzo | 9 |
| 1084 AR | Ma.Ma.Bo preziosi | Monterchi | 1 |
| 1326 AR | Privilegi preziosi di Orpini F. | Arezzo | 2 |
| 1324 MI | Manifattura orafa Matteotti | Milano | 1 |
| 162 PV | Bernuzzi Patrizia | Mede | 1 |
| 25 PE | Di Cesare Riccardo | Pescara | 1 |
| 285 TO | F.lli Rigoli S.r.l. | Torino | 1 |
| 320 VA | Armellini Mauro | Barasso | 1 |
| 886 VI | A.Z. di Zoccarato Armando & C. S.n.c. | Bassano del Grappa | 4 |
| 1549 VI | Silver Trade S.r.l. | Vicenza | 3 |

**95A3328**

## Smarrimento di due punzoni riportanti il marchio di identificazione dei metalli preziosi «136 BO»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Hafner Stefan, con sede in Bologna, via Vallescura n. 12, assegnataria del marchio «136 BO», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di due punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti e restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

**95A3279**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 5297 del 27 settembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte dell'USIS (United States Information Service), dell'intera collezione della biblioteca USIS di Milano del valore complessivo di L. 500.000.000 circa, da destinare all'istituto di anglistica della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5308 del 27 settembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della Fondazione IBM, di apparecchiature informatiche del valore complessivo di L. 15.000.000 circa, da destinare all'istituto di anglistica per il costiduendo centro studi sugli Stati Uniti.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4371 del 29 settembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Hewlett Packard S.p.a., la donazione concernente un sistema mod. M 1351A completo di accessori del valore complessivo di L. 11.870.000 circa, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4372 del 29 settembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Farmitalia Carlo Erba S.p.a., la donazione di un Compaq Prolinea e di una stampante Epson Stylus 800 del valore complessivo di L. 3.300.000 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4374 del 29 settembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Bayer S.p.a., la donazione di un registratore Holter Pressorio TM 2421 completo di processore TM 202/1 del valore complessivo di L. 7.600.000 circa, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4375 del 29 settembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Bayer S.p.a., la donazione concernente un personal computer tipo Compaq Prolinea del valore complessivo di L. 3.833.500 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4369 del 13 ottobre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte dei professori Enrico e Franco Pisani, la donazione di una raccolta di volumi e riviste del valore complessivo di L. 6.875.000 circa, da destinare alla biblioteca dell'istituto di urologia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4370 del 13 ottobre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Zenith Data System S.p.a., la donazione di una serie di apparecchiature del valore complessivo di L. 1.980.000 circa, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4373 del 13 ottobre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Pharmacia Farmitalia Carlo Erba S.p.a., la donazione di due sonde Crayon Ultrason del valore complessivo di L. 1.500.000 circa, da destinare al centro di ricerca per la prevenzione e la terapia della patologia vascolare periferica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4376 del 13 ottobre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Farmitalia Carlo Erba S.p.a., la donazione di un congelatore PR 90 completo di accessori + accessori extra del valore complessivo di L. 9.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5467 del 16 novembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Ciba Geigy S.p.a., la donazione concernente un computer Macintosh Power Book 180 C4/160, del valore complessivo di L. 5.319.300 circa, da destinare all'istituto di clinica psichiatrica.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5468 del 16 novembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte del dott. Ivan Dragoni, la donazione di un computer PCS 40SX completo di accessori del valore complessivo di L. 3.000.000 circa, da destinare all'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5469 del 16 novembre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte del prof. Carlo Cantoni, la donazione di un frigorifero Candy Modular 225 del valore complessivo di L. 300.000 circa, da destinare all'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.

Con decreto del prefetto di Milano n. 7955 del 19 gennaio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte dell'Istituto di ricerca Servier di Parigi (IRIS), la donanzione di un apparecchio Dinamap 1846 SXP della Critikon del valore complessivo di L. 11.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza - cattedra di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 7956 del 19 gennaio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della sig.ra Giovanna Saffi Stone, la donanzione di circa 200 opere librarie del valore complessivo di L. 2.000.000 circa, da destinare alla biblioteca della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Milano n. 450 del 26 gennaio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte del prof. Roberto Ago, la donanzione della sua biblioteca del valore complessivo di L. 30.000.000 circa, da destinare all'istituto di diritto internazionale.

Con decreto del prefetto di Milano n. 451 del 26 gennaio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Ciba Geigy S.p.a., la donanzione di un apparecchio Portapres Model 2 del valore complessivo di L. 20.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche dell'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza - cattedra di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 452 del 26 gennaio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della IBM Semea S.p.a., la donazione di un disco rimovibile per RISC 6000 ed un lettore CD-ROM per RISC 600 del valore complessivo di L. 4.353.420 circa, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 7820 del 10 gennaio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare, da parte della Schering Plough S.p.a., la donanzione di un computer Toshiba del valore complessivo di L. 5.300.000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche dell'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza.

95A3330

### Modificazioni allo statuto della Fondazione «Antonio Manes», in Roma

Con decreto ministeriale 28 aprile 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero il 2 giugno 1994, al n. 2309, è stato modificato lo statuto della Fondazione «Antonio Manes», con sede in Roma.

95A3326

### Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 5309 del 1° ottobre 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal prof. Ferdinando Vegas, deceduto a Milano il 9 maggio 1984, con testamento olografo pubblicato per atto del dott. Ferruccio Brambilla, notaio iscritto nel collegio notarile di Milano, n. 59195/6577 rep., in data 22 giugno 1984; detto legato è costituito da libri da assegnare alla facoltà di scienze politiche del valore stimato di L. 10.000.000.

95A3331

### Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 7918 del 10 gennaio 1995 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della società Atohaas S.r.l., la donazione di un fotolettore CD Kodak mod. PCD 5860 del valore di L. 800.000, da destinare al dipartimento di ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali.

95A3332

### Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 5505 dell'8 novembre 1994 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Montanari Rosa ved. Fermi la donazione della somma di L. 50.000.000, per l'istituzione di un premio di laurea, con atto a rogito del dott. Almerico Vegezzi, notaio iscritto presso il collegio notarile di Piacenza, n. 80266/20146 di rep. in data 22 dicembre 1993, registrato a Piacenza l'11 gennaio 1994.

95A3333

### Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 4175 del 14 settembre 1994 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Oppizzi Luciana ved. Lucarelli, deceduta a Viareggio il 22 gennaio 1992, con testamento olografo per atto del dott. Francesco Rizzo, notaio iscritto nel collegio notarile di Lucca, n. 197206/22274 di rep. in data 14 marzo 1992, registrato a Viareggio il 20 marzo 1992. Detto legato è costituito dalla somma di L. 135.000.000.

95A3334

### Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 5426 del 4 novembre 1994 l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal rev.do mons. prof. Guglielmo Guariglia, deceduto a Treviso il 16 gennaio 1993, con testamento olografo per atto del dott. Umberto Cosmo, notaio iscritto nel collegio notarile di Treviso, n. 15766/5114 di rep. in data 19 gennaio 1994, registrato a Treviso l'8 febbraio 1994. Detta eredità è costituita da beni mobili (denaro, titoli di Stato, libri, mobilia, ecc.) del valore stimato di L. 398.984.426.

95A3335

### Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 2205 del 13 dicembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi la donazione della somma di L. 31.000.000 da utilizzarsi per l'allestimento di un'aula di quarantotto posti nella sede della facoltà di economia presso il «Foro Boario».

Con decreto del prefetto di Modena n. 2424 del 30 dicembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Paola Nava la donazione della somma di L. 20.000.000 a favore della facoltà di economia, per il finanziamento di un laboratorio e l'apposizione di una targa ricordo del prof. Giuseppe Nava.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1935 del 1° dicembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoindicate:

n. 1 fotocopiatrice Minolta modello EP 4233 del valore di L. 9.400.000 da parte della Gavioli S.n.c. Sistemi operativi per ufficio di Modena a favore della biblioteca centralizzata della facoltà di medicina e chirurgia;

n. 2 apparecchiature «Smart-doppler bidirezionale» da tavolo con stampante mod. SD20, del valore di L. 3.700.000 cadauna, da parte della Sandoz Prodotti farmaceutici S.p.a. di Milano, a favore della cattedra di nefrologia;

L. 8.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore della cattedra di medicina interna II, afferente al dipartimento di medicina interna, quale contributo, per il corrente esercizio 1994, a fronte del pagamento del 50% dei corrispettivi mensili da attribuire alla S.p.a. Locat di Torino, relativi all'acquisto delle apparecchiature Deltatrac MBM 100 (Datex);

L. 5.000.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a. di Modena; L. 5.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna di Modena; L. 5.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena; L. 2.500.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, tutte a favore del dipartimento di economia aziendale, quali contributi per il Convegno dell'European Association of University Teachers in Banching and Finance;

L. 2.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena e L. 2.000.000 da parte della Banca agricola mantovana di Mantova, entrambe a favore dell'istituto di applicazione forense, quali contributi a sostegno delle spese relative al corso di applicazione forense dell'anno accademico 1993-1994;

L. 5.000.000 da parte della Lega provinciale cooperative e mutue di Modena; L. 3.000.000 da parte dell'UNIPOL assicurazioni di Bologna; L. 1.500.000 da parte del Banco S. Geminiano e San Prospero; L. 1.000.000 da parte della S.T.E.P. Periti assicurativi di Modena; L. 1.000.000 da parte della A.M.C.M. Azienda municipalizzata del comune di Modena e L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna di Modena, tutte a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quali contributi per l'organizzazione del seminario di studi sulla responsabilità del vettore sui trasporti;

L. 1.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena e L. 1.000.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna di Modena e L. 1.000.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a. di Modena, tutte a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione del seminario di studi sul tema «Le regioni e l'Europa: storia ed attualità»;

L. 1.500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione del seminario di studi sul tema «Profili societari del nuovo testo unico in materia bancaria»;

L. 1.500.000 da parte della Merch Sharp & Dohme Italia, Divisione Oftalmica Chibret, con sede in Roma, a favore della sezione di oculistica del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'acquisizione ed alla archiviazione di dati scientifici;

L. 500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore del dipartimento di scienze biomediche, quale contributo per l'organizzazione dell'XI convegno sulla patologia da tossici ambientali promosso dalla cattedra di medicina del lavoro afferente a dipartimento suddetto;

L. 500.000 da parte della Carimonte Banca S.p.a. di Modena a favore del dipartimento di scienze morfologiche e medico legali, sezione di anatomia ed istologia patologica, quale ulteriore contributo a conclusione di un ciclo di conferenze per la riabilitazione di bambini portatori di handicaps.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1565 del 19 settembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Francesco Morani presidente del Banco S. Geminiano e S. Prospero la donazione della somma di L. 69.570.000 al fine di aderire all'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università» nell'ambito del trasferimento della facoltà di economia al «Foro Boario», per l'allestimento di un'aula da 100 posti.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1267 del 19 settembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa risparmio di Modena la donazione della somma di L. 250.000.000 che verrà utilizzata a fronte dei programmi di miglioramento dell'attività accademica e gestionale.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1564 del 30 settembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoindicate:

L. 10.000.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, per l'organizzazione del convegno «Scienze matematiche applicate alle scienze economiche e sociali a favore del dipartimento di economia politica;

L. 2.000.000 da parte della confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa, ass. provinciale di Modena, per l'arredamento ed acquisto attrezzature a favore della facoltà di economia;

L. 640.000 da parte del comune di Pievepelago (Modena), per l'acquisto di apparecchiature scientifiche a favore della sezione di chimica biologica del dipartimento di scienze biomediche;

due personal computer modello 486 completi di monitor e tastiera per un valore globale di L. 4.848.739 + IVA, da parte della Glaxo S.p.a di Verona a favore della cattedra di oncologia medica (prof. Vittorio Silingardi) - dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche;

una apparecchiatura «ELI 100 ECG interpretativo» più opzioni, del valore commerciale di L. 15.945.000 + IVA, da parte della Pharmacia Farmitalia Carlo Erba di Milano, per l'aggiornamento scientifico ed all'accrescimento strutturale del settore cardiologico geriatrico, a favore del dipartimento di medicina interna - cattedra di geriatria e gerontologica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1075 del 26 luglio 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoelencate:

L. 21.450.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, quale contributo per l'acquisto e l'allestimento di un'aula da 35 posti nella nuova sede della facoltà di economia (biblioteca, dipartimento di economia politica, dipartimento di economia aziendale);

L. 10.000.000 da parte della Unibon S.c.r.l. di Modena, per l'allestimento delle strutture dipartimentali e delle attrezzature didattiche della nuova sede del dipartimento di economia politica (facoltà di economia);

L. 5.000.000 da parte della Marazzi Ceramiche S.p.a. di Sassuolo (Modena), a favore del dipartimento di economia politica, per l'allestimento delle strutture dipartimentali e le attrezzature didattiche della nuova sede della facoltà di economia, nell'ambito dell'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università»;

L. 6.400.000 da parte della Chiesi farmaceutici S.p.a. di Parma, per le ricerche riguardanti l'invecchiamento celebrale fisiologico e patologico, in corso presso la sezione di fisiologia del dipartimento di scienze biomediche;

L. 1.500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia-Romagna con sede in Modena e L. 1.000.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena entrambe a favore dell'istituto ed orto botanico per l'acquisto di un aspiratore di foglie;

L. 1.000.000 da parte della Banca Cassa di risparmio di Vignola S.p.a., a favore del dipartimento di economia aziendale, per la realizzazione del convegno internazionale;

L. 120.000 da parte della BYK Giulden Italia, con sede a Cormano (Milano) a favore della cattedra di chirurgia toracica afferente all'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica a sostegno della propria attività scientifica universitaria;

un microscopio da laboratorio e ricerca: ottica corretta all'infinito, camera a specchio integrata nello stativo per 4 sorgenti luminose; revolver posta obiettivi a 7 posizioni, compreso di corredo base, del valore di circa L. 15.000.000, da parte della Pharmacia - Farmitalia Carlo Erba di Milano, a favore dell'istituto di semeiotica medica, presso il laboratorio di ricerca dell'unità operativa del centro interuniversitario di fisiopatologia epatica, diretto dal prof. Ezio Ventura.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2203 del 22 novembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoindicate:

L. 20.000.000 da parte della Bellico S.p.a. con sede legale in Mirandola (Modena); L. 20.000.000 da parte dell'Hospal S.p.a. con sede in Bologna; L. 10.000.000 da parte della Baxter S.p.a. con sede in Roma; L. 10.000.000 da parte della Fresenius sistemi terapeutici con sede in Cremona, tutte a favore della cattedra di nefrologia del dipartimento di medicina interna per studi e ricerche nell'area delle malattie renali e degli organi artificiali;

L. 10.000.000 da parte della Schering-Plough S.p.a. di Milano a favore del laboratorio di gastroenterologia del dipartimento di medicina interna per l'istituzione di un borsa studio su uno studio relativo alle epatiti virali;

L. 500.000 da parte della Banca popolare dell'Emilia Romagna di Modena, per l'XI convegno «Patologia da tossici ambientali e occupazionali» a favore della cattedra di medicina del lavoro del dipartimento di scienze biomediche;

un Panasonic NVFS 200 Videoregistratore VHS/S VHS, Convertitore S. VHS/RGB, del valore di L. 4.868.000 + IVA, da parte della Hoeschst S.p.a., settore farmaceutico, divisione terapeutici di Milano, a favore del dipartimento di scienze biomediche.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1791 del 30 settembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le sottoindicate donazioni:

L. 1.500.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, a favore del dipartimento di chimica per l'organizzazione del conferimento della laurea *ad honorem* al prof. G. Wilke;

L. 1.100.000 da parte della sig.ra Angela Minghelli, di Pievepelago (Modena), a favore della sezione di chimica biologica del dipartimento di scienze biomediche, per l'acquisto di apparecchiature scientifiche.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2204 del 1° dicembre 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le sottoindicate donazioni:

L. 13.800.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena per completamento dell'aula magna a favore della facoltà di economia;

un Computer 486 CYRIX del valore commerciale di L. 1.800.000 da parte della Pharmacia Farmitalia Carlo Erba di Milano, al fine di contribuire all'aggiornamento scientifico ed all'accrescimento strutturale del settore, a favore della cattedra di geriatria e gerontologia del dipartimento di medicina interna.

95A3379

**Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare due donazioni**

Con decreto del prefetto di Padova n. 71 dell'8 febbraio 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett-Packard Italiana S.p.a. la donazione di alcune apparecchiature: n. 1 generatore - sintetizzatore per segnali da 0,1 a 1040 MHz e guadagno da + 13 a 143 dbm; n. 1 base dei tempi ad alta stabilità; n. 1 modulatore di base.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3967 del 9 novembre 1994 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Antoniana di Padova la donazione della somma di L. 15.000.000 per l'acquisto di apparecchiature scientifiche destinate alla cattedra di divisione di reumatologia.

95A3380

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 5, comma 6, nella parte in cui è stato sostituito il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla pag. 53 del sopra indicato supplemento ordinario, in luogo delle parole: «... e *collaboratore* tecnici ...», leggasi: «... e *collaboratori* tecnici ...»;

all'art. 6, comma 4, nella parte in cui è stato inserito l'art. 20-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla pag. 54 del supplemento ordinario sopra indicato, in luogo delle parole: «... permangono nella qualifica *riveste* nel suddetto ruolo ...», leggasi: «... permangono nella qualifica *rivestita* nel suddetto ruolo ...»;

all'art. 10, comma 1, alla pag. 57 del supplemento ordinario sopra indicato, in luogo delle parole: «... sono modificate a *nome* dei seguenti commi:», leggasi: «... sono modificate a *norma* dei seguenti commi:»;

all'art. 16, comma 1, secondo periodo, alla pag. 60 del supplemento ordinario sopra indicato, in luogo delle parole: «... ai sensi del *comma* precedente ...», leggasi: «... ai sensi del *periodo* precedente ...»;

all'art. 24, comma 1, nella parte in cui è stato inserito il comma 2 dell'art. 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla pag. 61 del sopra indicato supplemento ordinario, in luogo delle parole: «... attribuito al personale di cui al comma *2*», leggasi: «... attribuito al personale di cui al comma *1*»;

di seguito alla «Tabella G», allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicata alla pag. 62 del sopra menzionato supplemento ordinario, è inserita la «Tabella» qui di seguito riportata — prevista dall'art. 24, comma 1, del predetto decreto legislativo, nella parte in cui ha inserito il comma 3 dell'art. 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121 — tabella che forma parte integrante del decreto legislativo medesimo.

TABELLA ALLEGATA ALL'ARTICOLO 43-BIS DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N.121 (prevista dall'art 24, comma 1, terzo capoverso)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO
E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995

| POLIZIA DI STATO | ARMA DEI CARABINIERI | CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA | CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA | CORPO FORESTALE DELLO STATO | LIVELLI | SCATTI GERARCHICI (*) | INDENNITA' PENSIONABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | | | |
| Ispett.Sup.S. UPS | M.llo Aiutante S.UPS | Maresciallo Aiut. | Ispettore Sup. | Ispettore Sup. | VII bis | - | 748.800 |
| Ispettore Capo | Maresciallo Capo | Maresciallo Capo. | Ispettore C. | Ispettore C. | VII | - | 734.400 |
| Ispettore | Maresciallo Ordinar. | Maresciallo Ordin. | Ispettore | Ispettore | VI bis | + 1 | 705.600 |
| V. Ispettore | Maresciallo | Maresciallo | V. Ispettore | V. Ispettore | VI | + 2 | 676.800 |
| RUOLO SOVRINTEND. | RUOLO SOVRINTEND. | RUOLO SOVRINTEND. | RUOLO SOVRINTEND. | RUOLO SOVRINTEND. | | | |
| Sovrintendente C. | Brigadiere Capo | Brigadiere Capo | Sovrintendente C. | Sovrintendente C. | VI bis | - | 705.600 |
| Sovrintendente | Brigadiere | Brigadiere | Sovrintendente | Sovrintendente | VI | + 1 | 648.000 |
| V.Sovrintendente | V.Brigadiere | V.Brigadiere | V.Sovrintendente | V.Sovrintendente | VI | - | 648.000 |
| RUOLO AG./ASSIST. | RUOLO APPUN./CARAB. | RUOLO APPUN/FINANZ. | RUOLO AG./ASSIST. | RUOLO AG./ASSIST. | | | |
| Assistente C. | Appuntato Sc. | Appuntato Sc. | Assistente C. | Assistente C. | V | + 3 | 561.600 |
| Assistente | Appuntato | Appuntato | Assistente | Assistente | V | + 2 | 489.600 |
| Agente Sc. | Carabiniere Sc. | Finanziere Sc. | Agente Sc. | Agente Sc. | V | + 1 | 432.000 |
| Agente | Carabiniere | Finanziere | Agente | Agente | V | - | 381.600 |

(*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994 n. 433, ove spettante)
Per il passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito

95A3432

**Avviso relativo al comunicato del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12, prima colonna, dopo la specie: «78. Frumento duro-Triticum durum: Solitario;», deve essere inserito il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, la iscrizione, nei registri nazionali, della varietà di mais denominata Light U 399 (bianco) è rinnovata fino al 31 dicembre 2000.».

95A3396

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

All'art. 2, comma 4, del decreto legislativo citato in epigrafe, nella parte in cui è stato inserito l'articolo 24-*quinquies*, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla pag. 50 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa *dei* delle esercitazioni pratiche ...», leggasi: «Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche ...».

95A3433

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **195.500**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **46.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **109.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **45.500**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **108.500**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . . . . . . L. **379.000**

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.300** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. **2.550** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.300** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **124.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. **1.400** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **81.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. **7.350** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. **1.300.000** |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. **1.500** |
| per ogni 96 pagine successive | L. **1.500** |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. **4.000** |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. **336.000** |
| Abbonamento semestrale | L. **205.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. **1.450** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189